

Introduzione

Solo una manciata di anni addietro l'attivazione di un corso dedicato all'Islam (al diritto islamico o al diritto degli Stati islamici) all'interno delle Facoltà di Giurisprudenza sarebbe apparsa impensabile. Ma, per l'appunto, in questo primo scorcio di millennio si sono consumati numerosi eventi che hanno rimodellato la realtà che ci circonda e con essa sono irrimediabilmente mutate le curiosità degli studiosi, i bisogni della società, le competenze degli operatori giuridici ed anche le esigenze degli studenti.

Lasciando volutamente in penombra lo scenario internazionale con il suo asfissiante carico di tensioni e di strumentalizzazioni, mi appare più che sufficiente far riferimento alle rapide trasformazioni del contesto italiano per visualizzare la quantità e la qualità dei problemi (anche) giuridici che oggi l'Islam porta con sé. La complessità della società contemporanea, l'irreversibilità del fenomeno migratorio (con la costante crescita dei flussi che lo alimentano) e la rivendicazione forte di esigenze legate all'identità culturale e religiosa dei nuovi gruppi che si stabiliscono nel nostro Paese contribuiscono a ridisegnare in profondità l'orizzonte culturale del giurista. Sempre di più accade di doversi confrontare con problemi nuovi che nascono proprio dalle regole che governano l'organizzazione delle singole comunità religiose e non sembra affatto esagerato sostenere che per

gli operatori del diritto comincia a divenire non più rimandabile l'adeguata conoscenza di queste regole; una necessità a cui si può rispondere efficacemente solo attraverso lo studio degli ordinamenti delle confessioni religiose che sono oggi presenti in Italia. Il diffondersi di questa esigenza, la richiesta di strumenti idonei a soddisfarla, lo sviluppo di una rinnovata sensibilità verso i temi giuridico-religiosi trovano una emblematica dimostrazione nella recente comparsa di due nuove riviste giuridiche, *DAIMON* (nel 2001) e *Diritto e religioni* (nel 2006), incentrate esclusivamente (la prima) o prevalentemente (la seconda) proprio sullo studio dell'organizzazione interna delle varie confessioni religiose.

La descrizione di questi sommovimenti profondi che scuotono la struttura della società italiana deve ulteriormente raffinarsi quando si passa a considerare la posizione specifica dei musulmani che vivono in Italia, in ragione del ruolo assolutamente peculiare che l'Islam va assumendo, giorno dopo giorno, nel nostro ordinamento come in tutti gli altri ordinamenti giuridici europei. Un ruolo che scaturisce da un mescolarsi irripetibile di elementi: l'Islam non soltanto viene additato da più parti — e non di rado rivendica o asseconda questa definizione — come il “nemico” delle società occidentali sul versante geo-politico, non solo rappresenta la confessione religiosa cui appartiene il maggior numero di immigrati¹, ma si propone anche come il gruppo in grado di intercettare le richieste di riconoscimento pubblico dei nuovi venuti, ovvero come l'organizzazione cui questi soggetti si affidano in ragione della sua straordinaria capacità di fornire loro dignità, orgoglio e distinzione².

Ecco perché conoscere le regole che governano i gruppi confessionali che agiscono nella nuova società multiculturale significa innanzitutto conoscere l'Islam, la sua organiz-

¹ Tanto da potersi affermare che “in Europa, immigrazione e Islam sono quasi sinonimi”. Così J. CASANOVA, *Religione, identità laiche e integrazione in Europa*, in AA.VV., *Europa laica e puzzle religioso*, Venezia, 2005, p. 78.

² Cfr. N. GOLE, *Nuovi musulmani e sfera pubblica europea*, in AA.VV., *Europa laica e puzzle religioso*, cit., p. 143.

zazione, il suo diritto. Ma prima di misurarci con un ordinamento così particolare, qual è indubbiamente il diritto islamico, ritengo opportuno soffermarmi brevemente su alcune considerazioni preliminari che possano in qualche modo comporre una sorta di guida alla lettura delle pagine che seguiranno.

1. Ogni religione organizza la realtà attraverso una propria autonoma serie di categorie. La prima premessa, dunque, è tutta incentrata sulla necessità di non analizzare una struttura con le categorie proprie di un'altra struttura. Inevitabilmente ognuno di noi è condizionato dal proprio punto di vista, ovvero dal proprio *background* culturale e ideologico, ma non possiamo pensare di studiare l'Islam rinchiudendolo nel nostro paradigma di normale/anormale o di giusto/ingiusto. Alcune affermazioni, alcuni comandi, sono comprensibili solo all'interno di un dato sistema, che è ovviamente differente da ogni altro e che proprio nelle sue peculiarità, in quello che agli "infedeli" può sembrare più strano, fonda la propria identità³.

Lecture pregiudiziali o condizionate di una realtà così complessa come è l'Islam non possono che condurre a risultati fuorvianti, come quelli cui approdò finanche un grandissimo pensatore come Michel Foucault. Filosofo straordinario, osservatore particolarmente acuto della modernità e personaggio dotato di una non comune capacità di analisi, Foucault non riuscì a comprendere appieno le peculiarità della rivoluzione iraniana e si lasciò andare a giudizi entusiastici ed ingenui⁴ perché descrisse quegli avvenimenti con

³ Cfr. J. NEUSNER, T. SONN, *Comparare le religioni attraverso il diritto: Islam e Ebraismo*, in *DAIMON*, 1/2001, p. 212 ss.

⁴ Gli articoli in questione sono stati recentemente raccolti da R. GUOLO, P. PANZA, *Taccuino persiano*, Milano, 1998. L'entusiasmo iniziale di Foucault, e di tanta parte del mondo intellettuale europeo, presto riconvertitosi in una critica amara ed assoluta, lascia percepire (cfr. E. PACE, *Gioco di specchi. L'immagine dell'Islam nei media*, in AA.VV., *Islam plurale*, Roma, 2000, p. 24) come in brevissimo tempo si sia capovolta l'immagine che l'Occidente ha dell'Islam, per un rapido istante apparso portatore di rivoluzionarie novità e subito dopo confinato in un

i suoi occhi da occidentale e provò a racchiudere quel complicatissimo evento all'interno di categorie elaborate in contesti estranei al mondo musulmano. In questo, come in tanti altri casi, la sopravvalutazione di alcuni dati, e la sottovalutazione di altri, ha avuto come unico risultato quello di fornire una visione parziale e incompleta dell'Islam, che invece può essere adeguatamente indagato solo ove se ne riconosca la natura specifica, unica, irriducibile a qualsivoglia altro fenomeno⁵.

2. Altrettanto necessario risulta introdurre qualche chiarimento che ci aiuti a comprendere, sia pure per grandi linee, in che cosa consiste l'oggetto del nostro studio, ovvero che cosa è l'Islam.

L'Islam non è solo una religione, è anche una cultura, un assetto di potere, una ideologia complessa e articolata, tanto da essere raffigurato come "una concezione della vita, del mondo, della società, della natura, dell'uomo e di Dio olistica e onnicomprensiva"⁶. Ma l'Islam è *anche* una religione, una religione che detta regole sia di tipo spirituale sia di tipo temporale e che nel corso del tempo ha organizzato queste regole dando vita ad un complesso ed originale ordinamento giuridico. In queste dispense tratteremo esclusivamente del diritto islamico — nello stesso modo in cui quando si

giudizio drasticamente negativo.

⁵ Questi fraintendimenti risentono inevitabilmente di una tradizione del pensiero europeo sull'Islam condizionata da quel composito atteggiamento intellettuale che E. SAID ha definitivamente bollato come orientalismo, intendendo definire con questo termine tutte le rappresentazioni dell'Oriente svolte "sotto forma di un lessico e di un discorso sorretti da istituzioni, insegnamenti, immagini, dottrine, e in certi casi da burocrazie e politiche coloniali". E. SAID, *Orientalismo*, Milano, 1999, p. 12. Le intuizioni dell'intellettuale palestinese, finalizzate a descrivere il rapporto tra est ed ovest del mondo, possono essere utilizzate anche in altri contesti, come quello nord-sud, in cui si ripropone l'esistenza di un dominio culturale.

Sul punto si veda F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Roma-Bari, 2005, p. XII ss.

⁶ M. CAMPANINI, *Il pensiero islamico contemporaneo*, Bologna, 2005, p. 10.

studia il diritto canonico non ci si interessa, se non marginalmente, di liturgia e/o di teologia — ma inevitabilmente non ci occuperemo solo di norme, potendo analizzare e comprendere il senso di una o più disposizioni solo se avremo sufficientemente chiaro il quadro in cui esse nascono e trovano applicazione.

3. La terza considerazione preliminare a uno studio sull'Islam è che, a ben vedere, non esiste un Islam ma, al contrario, esistono diversi Islam. Diversi Islam che si sono succeduti nel tempo, con caratteristiche diverse, con scelte di fondo diverse e quindi con soluzioni diverse ai problemi della vita pratica, ma anche Islam che nella stessa epoca hanno assunto sembianze mutevoli in ragione dei singoli ambiti territoriali di radicamento.

Non si dimentichi, in proposito, che questa religione coinvolge milioni e milioni di persone sparse per il mondo, così da essere presente in realtà estremamente differenziate tra loro e a trovarsi ad interagire con tradizioni specifiche, con governi nazionali di vario segno e con bisogni assolutamente peculiari, finendo inevitabilmente per assumere configurazioni originali a seconda dei luoghi in cui si è trovata e si trova ad operare. Come scrive Franco Cardini, esiste “una pluralità di Islam ... che hanno coscienza dell'unità profonda che lega l'*umma* di tutti i credenti ma che al tempo stesso si sono sviluppati lungo la storia in forme e secondo caratteri diversi”⁷.

Non si tratta di un semplice adattamento imposto dalle circostanze; da sempre l'Islam, all'interno di una visione unitaria che si muove intorno ad un nocciolo duro di principi irrinunciabili, è contraddistinto da una estrema flessibilità, da una insospettata dinamicità (e dico insospettata perché normalmente la visione dell'Islam è quella di una religione estremamente statica). Si tratta di caratteristiche tipiche di ogni ordinamento religioso, ma che nell'Islam sono oltremodo agevolate nella loro esplicazione dalla mancanza di una

⁷ F. CARDINI, *Europa e Islam. Storia di un malinteso*, Roma-Bari, 1999, p. 2.

struttura gerarchica e di un'autorità centrale. Esistono, così, più scuole ufficiali (e altre non ufficiali) che sono legittimate a fornire una interpretazione autonoma, e non sempre coincidente con le altre "letture", delle fonti dell'Islam.

Chiarito che sono esistiti (ed esistono) diversi Islam va poi aggiunto che l'Occidente, come in un infinito gioco di specchi, ha elaborato altrettante visioni dell'Islam, spesso non coincidenti, qualche volta profondamente differenti, in alcune occasioni assolutamente inconciliabili tra loro. Si rammenti, ad esempio, che se oggi l'immagine standardizzata dell'Islam è quella di una forza conservatrice, sostanzialmente anti-moderna, sorpassata dal punto di vista dei costumi e della libertà sessuale, lo stesso Islam per alcuni secoli è apparso agli occidentali come il mondo magico dell'esotismo, dello sfarzo, del mistero, a tratti addirittura della lascivia.

4. Per meglio spiegare questo passaggio mi sembra utile riportare una vicenda apparentemente minore, ma in realtà altamente simbolica. Come è noto, la diffusione iniziale dell'Islam è strettamente legata alla lunga predicazione di Maometto che incontrò, per tutta la sua durata, non pochi ostacoli e sbarramenti. Nei passaggi più delicati e nei momenti decisivi per l'affermazione del nuovo credo religioso, spicca accanto a Maometto la figura di una donna, e più precisamente della sua prima moglie.

Khadija, questo il suo nome, si rivela, a chi abbia la curiosità di ricostruirne la vita, una figura particolarmente interessante. Si tratta di una donna nobile, molto ricca, vedova e ben più anziana del futuro Profeta, che si occupa in prima persona di questioni attinenti al commercio, che assume Maometto tra i suoi lavoranti e poi lo sceglie come sposo; è lei la prima fedele della nuova religione, ed è sempre lei che fornisce a Maometto le disponibilità economiche, le possibilità e la convinzione necessarie a fondare la prima comunità dei fedeli. Insomma, si delinea ai nostri occhi l'immagine di una donna che riveste un ruolo pubblico attivo, profondamente antitetico a quella che si è ormai imposta come

la visione stereotipata e “ufficiale” della donna islamica⁸. Non è certo un caso che proprio questo personaggio venga costantemente richiamato da quelle posizioni dottrinali che si battono per ottenere un miglioramento della condizione giuridica delle donne musulmane attraverso la riscoperta del messaggio originario dell'Islam, decisamente incline a riconoscere loro maggiori diritti e maggiori libertà rispetto al passato, ma anche rispetto al presente, e la denuncia delle sue manipolazioni successive che hanno per l'appunto condotto ad un progressivo restringimento di quei diritti e di quelle libertà.

Al di là delle naturali curiosità suscitate dal caso singolo, questo episodio ci serve per ribadire come ogni dato possa avere avuto manifestazioni diverse nell'Islam e come la forma che oggi contiene e modella il patrimonio dogmatico dell'Islam sia stata determinata da una serie di passaggi storici non sempre legati ai fondamenti religiosi di questa confessione. In sostanza, l'attuale configurazione dell'Islam è il risultato di una serie di fattori (storici, politici, economici e culturali) di cui dobbiamo tenere conto pur non essendo direttamente attinenti al nostro studio. Per quanto possibile dobbiamo abituarci a tenere ben separati due tipi di nozioni, quello che prescrive il Corano e quello che oggi viene considerato come diritto vigente, quello che è diritto islamico e quello che è il diritto applicato da ogni singolo Stato islamico. Benché molti Stati si definiscano islamici e dettino norme che si richiamano direttamente alla *shari'a*, l'applicazione della legge religiosa non è mai automatica né uguale a se stessa; questi Stati evidentemente rileggono la legge islamica alla luce delle proprie esigenze e, adattandola, trasformano il diritto musulmano classico che diviene il diritto di quel singolo Stato.

Si tratta di un'avvertenza di grande importanza perché la distinzione cui facevo riferimento è molto chiara nella

⁸ Traggo queste informazioni da G. VERCELLIN, *Tra veli e turbanti*, Venezia, 2000, p. 61 ss. Sul punto si veda anche P. BRANCA, *Il Corano*, Bologna, 2001, p. 23.

cultura occidentale, da tempo abituata a dare per scontato che le scelte di uno Stato siano (almeno formalmente) del tutto indipendenti dalle scelte degli ordinamenti confessionali, ma risulta molto più controversa nell'Islam (nel *Daar al-Islam*), dove la distinzione tra potere temporale e potere spirituale fatica tuttora ad imporsi⁹. Ancor meno note sono le cause che determinano questa situazione. Se, difatti, vi è comune accordo nel segnalare come questa mancata distinzione marchi una differenza decisiva tra cultura islamica e cultura occidentale, vi è poi chi spiega la commistione tra sfera temporale e sfera religiosa, propria del mondo musulmano, facendo riferimento alla natura dell'Islam e chi invece riconduce la suddetta divaricazione più a ragioni storiche e contingenti che a motivazioni di fondo e a differenze sostanziali. La questione è altamente complessa e può qui essere solo evocata, così come può solo accennarsi all'opportunità di rammentare che l'approdo dell'Occidente alla laicità è un approdo relativamente recente e molto travagliato, consumatosi proprio in quei secoli in cui la storia dell'Islam subiva una interruzione traumatica, l'occupazione coloniale, che ne pregiudicava irrimediabilmente lo sviluppo.

Queste brevi dispense sono composte dal riadattamento di una serie di lezioni che, qualche anno addietro, ho dedicato al diritto islamico (e alla sua comparazione con altri diritti confessionali) all'interno del corso di Diritto Canonico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. La prima di queste lezioni è volta alla individuazione di alcune tra le più peculiari caratteristiche dell'ordinamento giuridico islamico, cui segue una sommaria ricognizione del sistema delle fonti del diritto musulmano. Due temi che permettono immediatamente di percepire la specificità di questo diritto e che più di altri si prestano ad essere indagati facendo rife-

⁹ Per una critica alla vulgata corrente che tende a semplificare eccessivamente la questione si veda R. TOTTOLI, *Autorità politica e sfera pubblica nell'Islam: alcuni fondamenti*, in V. BALDACCINI (a cura di), *Identità, cultura, civiltà: Europa, America, Islam*, Firenze, 2006, p. 165 ss.

rimento alla comparazione con altri ordinamenti giuridici, sia di origine statale che di tipo religioso.

Al termine di questa parte generale, l'attenzione si sposta sul diritto di famiglia islamico, nella convinzione che questo settore possa essere descritto come il cuore del sistema giuridico musulmano, sia per le sue peculiarità sia perché rappresenta la parte davvero irrinunciabile, e quindi maggiormente legata alla tradizione, di tale ordinamento. Nemmeno questo ambito, però, risulta essere del tutto impermeabile all'evoluzione che la storia determina nei singoli (o perlomeno in alcuni) Stati islamici, come dimostra il contributo finalizzato a segnalare proprio le novità introdotte in materia dal Codice dello Statuto personale tunisino. Prima di compiere questa operazione, ho reputato opportuno ritagliare uno spazio apposito al tema delle mutilazioni genitali femminili che, per la sua drammatica attualità, meriterebbe invero riflessioni ben più approfondite di quelle che ho potuto svolgere in questa sede.

La descrizione delle caratteristiche giuridiche più tipiche del diritto islamico verrà messa alla prova nella parte dedicata all'affascinante ed attualissimo tema relativo al rapporto tra l'Islam e la codificazione dei diritti umani. L'ultima lezione di diritto islamico che ho voluto inserire in queste dispense concerne un istituto molto particolare, quale il divieto del prestito ad interesse, che — se pure può rivelarsi più ostico di altri per l'elevata cifra tecnica che lo caratterizza — appare comunque ricco di interessanti ricadute pratiche, specie in un mondo sempre più globalizzato e sempre più teso a rincorrere il profitto ad ogni costo ed in ogni luogo.

Questo viaggio nel diritto islamico risulterebbe manchevole, per le ragioni già anticipate, ove non si fosse proceduto a calare le nozioni acquisite all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Troppo pressante è l'attualità, con il suo continuo richiamo di controversie che coinvolgono i musulmani che vivono in Italia e che investono la possibilità stessa di una feconda convivenza tra le comunità di origine e i nuovi venuti, per esimersi dal tentativo di individuare quali siano le principali esigenze religiose di questa consistente

fetta di popolazione e quali siano le risposte che esse possono ricevere dal nostro ordinamento alla luce dei principi fondamentali che lo informano. Non potendo in questa sede richiamare tutte le fattispecie giuridiche che, direttamente o indirettamente, incontrano nel loro dispiegarsi l'Islam, ho ritenuto preferibile dedicarmi a quelle più attuali e meno tradizionali, approfittando della tabella sinottica, che chiude queste dispense, per affidare ad essa il compito di fornire tutte le informazioni indispensabili per una completa percezione della disciplina attualmente vigente. La tabella sinottica, ideata e predisposta dalla Dott.ssa Laura De Gregorio, affiancando l'una all'altra le normative di diversi Paesi europei, non soltanto si configura come un ricchissimo veicolo di conoscenze e dati ma, soprattutto, permette di valutare immediatamente lo stato attuale, in questo settore, dell'ordinamento giuridico italiano confrontando le nostre soluzioni, o le nostre mancate soluzioni, con quelle proprie di altri Stati.

In tutti i casi si è cercato di mantenere quanto più possibile lo stile discorsivo tipico delle lezioni, provvedendo ad aggiungere le sole note realmente indispensabili, ma evitando esposizioni dettagliate o troppo approfondite e cercando di fornire agli studenti degli strumenti agili e di facile lettura che possano permettere loro una comprensione generale dei problemi trattati.

Queste dispense sono il frutto di una intensa e proficua collaborazione con alcuni studenti che hanno condiviso con me la "scoperta" del diritto islamico. Sono ormai passati alcuni anni da quel primo esperimento didattico, ma mi piace ricordare che la parte sul diritto di famiglia è stata frutto del lavoro svolto con Anna Maria Dario e Veronica Rovai, quella sul codice tunisino è stata redatta in collaborazione con Benedetta Melozzi, la parte sul divieto di usura nel Corano è stata redatta insieme ad Emiliano e Tania Maccioni. Se a tutti loro va un mio sentito ringraziamento, non posso non aggiungere che devo a Benedetta Melozzi qualcosa di più, ovvero la spinta decisiva che mi ha condotto ad occuparmi di queste tematiche.